

STUDIA



Strutture sovraepiscopali nelle Chiese Orientali

a cura di Luigi Sabbarese



URBANIANA UNIVERSITY PRESS

IL MODERATORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL SINODO DEI VESCOVI DELLA CHIESA PATRIARCALE

Pablo Gefaell
Pontificia Università della Santa Croce – Roma

In questo mio breve intervento vorrei soffermarmi sulla figura del *Moderatore generale dell'amministrazione della giustizia* nella Chiesa patriarcale, e in modo specifico, sul suo ruolo di vigilanza sui tribunali inferiori.

Il CCEO can. 1062 stabilisce:

§ 1. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, salva restando la competenza della Sede Apostolica, è il tribunale superiore dentro i confini del territorio della stessa Chiesa. § 2. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve eleggere con voti segreti per un quinquennio dal suo gruppo un Moderatore generale dell'amministrazione della giustizia, come pure due Vescovi che con lui come presidente costituiscono il tribunale; se però uno di questi tre Vescovi è in causa o non può essere presente, il Patriarca, con il consenso del Sinodo permanente, lo sostituisca con un altro Vescovo; così pure nel caso di ricusazione se ne occupi il Patriarca col consenso del Sinodo permanente. § 3. È compito di questo tribunale giudicare le cause contenziose sia delle eparchie, sia dei Vescovi, anche dei Vescovi titolari. § 4. L'appello in queste cause si fa al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, escluso un ulteriore appello, salvo restando il can. 1059. § 5. Il Moderatore generale dell'amministrazione della giustizia ha il diritto di vigilare su tutti i tribunali situati entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, come anche il diritto di decidere nella ricusazione contro qualche giudice del tribunale ordinario della Chiesa patriarcale.

Di questo lungo canone ci interessano soprattutto l'inizio del § 2 e il § 5.

1. Il ruolo del Moderatore generale dell'amministrazione della giustizia

La potestà del Moderatore generale dell'amministrazione della giustizia proviene dalla potestà del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale. E questa potestà – come ogni altra potestà sovraepiscopale – è partecipazione alla Suprema potestà della Chiesa¹.

¹ GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Sacri canones*, 18 ottobre 1990, § 13, AAS 82 (1990), 1033-1044, qui 1037.

Come si può vedere dal canone sopracitato, il ruolo del Moderatore comporta la presidenza del tribunale di prima istanza² esistente all'interno del tribunale superiore della Chiesa patriarcale (che è il Sinodo dei Vescovi in quanto tribunale di appello per il tribunale presieduto dal Moderatore). Tuttavia non ci interessa ora questo ruolo giudiziale del Moderatore, bensì il suo ruolo di governo (vigilanza) sull'amministrazione della giustizia nei riguardi degli altri tribunali della Chiesa patriarcale.

Non ci sono molti studi su tale ruolo di vigilanza, e penso che in realtà tale potenziale ruolo è praticamente ignorato³. Soltanto Andrew Thazath ha indicato qualche compito specifico⁴ e la Chiesa Siro-malabarese è l'unica che ha legiferato al riguardo⁵, come vedremo più avanti. Comunque, mi pare utile sottolineare il fatto che tale ufficio potrebbe sembrare una figura concorrente con il ruolo che la *Pastor Bonus* art. 124 attribuisce alla Segnatura Apostolica:

Art. 124 PB: Ad essa [alla Segnatura] compete anche: 1° vigilare sulla retta amministrazione della giustizia e punire – se necessario – gli avvocati e i procuratori; 2° vedere le petizioni pervenute alla Sede Apostolica per ottenere la commissione della causa presso la Rota Romana, o altra grazia relativa all'amministrazione della giustizia; 3° prorogare la competenza dei tribunali inferiori; 4° concedere l'approvazione dei tribunali riguardo l'appello riservato alla Santa Sede nonché promuovere ed approvare l'erezione dei tribunali interdiocesani⁶.

² Costituito dal Moderatore generale e da altri due Vescovi, e comunque limitato materialmente alle cause contenziose delle eparchie e dei Vescovi.

³ Per esempio, nulla dice al riguardo J.I. SARRAF, *Commento al can. 1062*, in P.V. PINTO (ed.), *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese orientali*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001, pp. 884-886; Paul Pallath e Jobe Abbass si limitano ad affermare questo ruolo (cf. P. PALLATH, *The Synod of Bishops of Catholic Oriental Churches*, Mar Thoma Yogam, Rome 1994, p. 159; J. ABBASS, *Two Codes in comparison*, Pontificio Istituto Orientale, Roma 1997, p. 221; ID., *Commento al can. 1062*, in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of the Eastern Churches*, Pontificio Istituto Orientale, Rome 2001, p. 718): sulle affermazioni di Abbass farò qualche precisazione un po' più avanti.

⁴ «It is his responsibility to see that tribunals are erected in each Eparchy and that they function according to the Law. He is to make visitation of the tribunals as necessary and report to the Synod of Bishops about the administration of the Justice in the Church *sui iuris*», A. THAZHATH, *The Superior and Ordinary Tribunals of a sui iuris Eastern Catholic Church*, "Studia Canonica" 29 (1995), 375-396 (qui 389-390).

⁵ SYNOD OF BISHOPS OF THE SYRO-MALABAR ARCHIEPISCOPAL CHURCH, *Statutes of the Superior Tribunal – Appendix I: The General Moderator of the Administration of Justice*, "Synodal News" 11 (2003) 1, 114-115.

⁶ Art. 124 PB: «Ipsius quoque est: 1° rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere; 2° videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam, vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam; 3° tribunalium inferiorum competentiam prorogare; 4° approbationem tribunalis quoad appellationem Sanctae Sedi reservatam concedere necnon promovere et approbare erectionem tribunalium interdiocesanorum».

Ritengo interessante analizzare le competenze della Segnatura riguardo a questo ruolo di vigilanza, perché tale analisi può servire a concretizzare di più quali sono le competenze del Moderatore generale in questione. Comunque, prima di studiare i singoli compiti, occorre chiarire se il ruolo del Moderatore escluda la competenza della Segnatura, o meno.

2. La concorrenza tra il ruolo del Moderatore generale e quello della Segnatura Apostolica

I canonisti latini non hanno considerato l'esistenza della figura del Moderatore generale della giustizia nelle Chiese patriarcali e, perciò, nemmeno la sua possibile concorrenza con il ruolo della Segnatura Apostolica⁷. Tra i canonisti orientali, Jobe Abbass ha affermato che «the general moderator for the administration of justice is given the right of vigilance over all tribunals within the territorial confines of the Patriarchal Church», e in nota egli aggiunge che «outside the territorial boundaries of the Patriarchal Churches, this right of vigilance is exercised by the Apostolic Signatura (PB 124, n. 1°)»⁸. Tale affermazione va precisata, perché mi sembra chiaro che la Segnatura conserva il suo ruolo di vigilanza anche dentro il territorio delle Chiese patriarcali.

Infatti, in modo simile ai dubbi sorti sulla competenza della Rota Romana per giudicare l'appello delle cause nate dentro al territorio delle Chiese patriarcali⁹, si può domandare se anche il ruolo di vigilanza del Moderatore generale escluda la competenza della Segnatura Apostolica per vigilare sui tribunali siti dentro il territorio della Chiesa patriarcale. A me sembra di no.

⁷ Cf. C. DE DIEGO LORA, *Vigilancia y control de legalidad de los tribunales eclesiásticos por el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica (Desde el Código de 1917 a la Constitución Apostólica "Pastor Bonus")*, "Ius Canonicum" 59 (1990), 133-149; F.J. RAMOS, *I tribunali ecclesiastici. Costituzione, organizzazione, norme processuali, cause matrimoniali*, PUST-MR, Roma 2000², pp. 222-226; M.J. ARROBA CONDE, *Diritto Processuale Canonico*, Ediurcla, Roma 2006⁵, pp. 178-181; W.L. DANIEL, *The historical development of the power of governance enjoyed by the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, "Studia Canonica" 43 (2009), 47-80.

⁸ J. ABBASS, *Commento al can. 1062*, p. 718.

⁹ Cf. C.G. FÜRST, *Lex prior derogat posteriori? Die Ap. Konst. "Pastor Bonus", die Römische Rota als konkurrierendes Gericht II. Instanz bzw. als III. (und ggf. weitere) Instanz zu Gerichten einer Orientalischen Kirche eigenen Rechts und der CCEO*, in C. MIRABELLI et alii (eds.), *Winfried Schultz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht*, Peter Lang Verlag, Sonderdruck 1999, pp. 269-283; J. ABBASS, *The Roman Rotae and Appeals from Tribunals of the Eastern Patriarchal Churches*, "Periodica de Re Canonica" 89 (2000), 439-490; J. LLOBELL, *La competenza della Rota Romana nelle cause delle Chiese cattoliche orientali*, "Quaderni dello Studio Rotale" 18 (2008), 15-57.

È noto che nel 1995 il Prefetto della Segnatura Apostolica chiese ed ottenne dal Romano Pontefice¹⁰ delle facoltà in deroga al can. 1537 CCEO affinché il Tribunale della Segnatura diventasse capace di usare la sua competenza di dispensare dalle leggi processuali anche sui tribunali delle Chiese Orientali secondo la PB art. 124. Questa "concessione" presupponeva che la Segnatura aveva riconosciuto di non avere tale competenza dopo la promulgazione del CCEO.

Infatti, visto che il CCEO can. 1537 toglie a tutte le autorità la capacità di dispensare dalle leggi processuali, dopo il CCEO era stata tolta alla Segnatura tale facoltà, che era parte della sua competenza per concedere «altra grazia relativa all'amministrazione di giustizia» (art. 124, 2° PB).

Il rescritto del 1995 non presuppone però che il CCEO abbia abrogato altre competenze della Segnatura riguardo alla vigilanza sull'amministrazione della giustizia nelle Chiese orientali.

Ivan Žužek nel 1991 era dell'opinione che sebbene il diritto di vigilanza sull'amministrazione della giustizia nel territorio della Chiesa patriarcale è competenza del Moderatore generale, come previsto nel CCEO can. 1062 § 5, tuttavia la Segnatura Apostolica manteneva il suo ruolo di vigilanza, specialmente sul Tribunale Superiore¹¹.

All'epoca in cui Žužek scriveva, forse alcuni autori avevano ritenuto che l'articolo 121 PB era stato abrogato dal CCEO 1062 § 5, perché il canone orientale concedeva questo ruolo di vigilanza al Moderatore generale della giustizia della Chiesa patriarcale. Perciò dubitavano della competenza della Segnatura Apostolica dentro il territorio delle Chiese patriarcali. Non condivido questa opinione, perché non vedo alcun problema perché ci siano diverse autorità di vigilanza con competenze cumulate¹². Comunque sia,

¹⁰ Per mandato speciale della Segreteria di Stato, SEGRETERIA DI STATO, *Rescritto di concessione alla Segnatura Apostolica della facoltà di dispensare dalle norme processuali del CCEO*, 22 novembre 1995, Prot. N. 381.775, in J. LLOBELL, *La competenza della Rota Romana nelle cause delle Chiese cattoliche orientali*, 39, nota 87: «Signor Cardinale [Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica], con stimato Foglio N. 23185/95 VAR., del 10 novembre corrente, codesto Supremo Tribunale ha chiesto la facoltà generale di poter dispensare, per giusta e proporzionata causa, dalle norme processuali del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, in deroga al can. 1537 del medesimo Codice, affinché possa essere messo in grado di esercitare per le Chiese orientali la propria funzione, di cui all'art. 124 della Costituzione apostolica "Pastor bonus", in ordine alla retta amministrazione della giustizia. Mi pregio di comunicarLe che il Santo Padre, alla Cui considerazione la richiesta è stata sottoposta, in data 20 novembre 1995 ha benevolmente concesso la grazia [...]».

¹¹ Cf. I. ŽUŽEK, *The patriarchal structure according to the oriental code*, in C. GALLAGHER (ed.), *The Code of Canons of the oriental Churches: An Introduction*, Mar Thoma Yogam, Roma 1991, p. 48.

¹² Così accadde abitualmente, anche in ambito latino, con il ruolo di vigilanza del Moderatore del tribunale, del Vescovo diocesano sul proprio tribunale, e della Segnatura

l'articolo 121 PB è stato ora ribadito letteralmente dall'art. 32 della nuova *Lex propria della Segnatura*¹³:

Art. 32. Il Dicastero [della Segnatura Apostolica], oltre al ruolo di Tribunale Supremo, cura che la giustizia nella Chiesa sia amministrata rettamente¹⁴.

Vorrei evidenziare la parola "Chiesa" che, ovviamente, non riguarda solo la Chiesa latina, bensì tutta la Chiesa cattolica. La *Lex propria* – promulgata in forma specifica da Benedetto XVI mediante un *motu proprio* – può abrogare il CCEO, e quindi, se prima forse qualcuno poteva dubitarne, ora rimane indiscussa la competenza della Segnatura a vigilare sulla retta amministrazione della giustizia anche nei territori delle Chiese patriarcali¹⁵. Già i summenzionati Statuti del Tribunale Superiore della Chiesa Siro-malabarese riconoscevano esplicitamente tale competenza della Segnatura Apostolica sul Tribunale Superiore; comunque, in questi Statuti il riconoscimento della competenza della Segnatura per vigilare anche su tutti i tribunali inferiori dentro il territorio della Chiesa Siro-malabarese è soltanto implicito, pur se indubbio¹⁶.

3. Contenuto del ruolo di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia

La dicitura dell'art. 35 della nuova *Lex propria* della Segnatura lascia più chiaro del precedente parallelo art. 124 PB che tutte le attività di cui tratta (e non solo quelle del n. 1°) riguardano la retta amministrazione della giustizia. Infatti, l'art. 35 della nuova *Lex propria* stabilisce:

ra Apostolica su tutti i tribunali. Cf. A.B. KY-ZERBO, *Le statut juridique de la vigilance sur les tribunaux ecclésiastiques*, "L'année canonique" 46 (2004), 125-140, (qui 134).

¹³ BENEDETTO XVI, m.p. *Antiqua ordinatione*, quo Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae "lex propria" promulgatur, 21 giugno 2008, AAS 100 (2008), 513-538.

¹⁴ *Lex propria* della Segnatura, Art. 32: «Dicasterium [Signaturae Apostolicae], praeter munus, quod exercet, Supremi Tribunalis, consulit ut iustitia in Ecclesia recte administretur».

¹⁵ Frans Daneels, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, commentando la *Lex propria*, afferma: «Detto compito [di provvedere alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa e, quindi vigilare sull'attività dei tribunali] si riferisce, poi, ai tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali», F. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo V della Lex propria*, in AA.VV., *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, pp. 199-122, qui p. 200.

¹⁶ «In the exercise of its judicial function the same Synod is a tribunal according to the norm of law (CCEO c. 110 § 2). Its ministry of justice is exercised within the territory of the Syro-Malabar Church and subject to the vigilance of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signature, Rome, which watches over the administration of justice in the Catholic Church all over the world in the name of the Roman Pontiff», SYNOD OF BISHOPS OF THE SYRO-MALABAR ARCHIEPISCOPAL CHURCH, *Statutes of the Superior Tribunal of the Syro-Malabar Church*, Preamble, "Synodal News" 11 (2003) 1, 106.

Compete anche alla Segnatura Apostolica vigilare sulla retta amministrazione della giustizia, e specialmente: 1° punire – se necessario – gli operatori dei tribunali, avvocati o procuratori; 2° vedere le petizioni presentate alla Sede Apostolica per ottenere la commissione della causa presso la Rota Romana, la dispensa dalle leggi processuali – non escluse quelle delle Chiese orientali –, o altra grazia relativa all'amministrazione della giustizia; 3° prorogare la competenza dei tribunali inferiori; 4° concedere l'approvazione del Tribunale di appello riservata alla Santa Sede; 5° promuovere ed approvare l'erezione dei tribunali interdiocesani; 6° conoscere le cose che sono affidate alla Segnatura Apostolica tramite le convenzioni tra la Santa Sede e gli Stati¹⁷.

Quindi, ora è più chiaro che tutte le attività elencate nell'art. 35 appartengono alla vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia svolta dalla Segnatura apostolica. Già anni prima Zenon Grocholewski scriveva che

[...] la "vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia" è molto generica: in un certo senso comprende anche tutte quelle successivamente indicate e, dall'altro, non si esaurisce in esse, ma include altre diverse attività ad essa riconducibili e da essa postulate¹⁸.

A proposito, visto che l'articolo 32 della nuova *Lex propria* stabilisce che alla Segnatura Apostolica compete la vigilanza sulla retta amministrazione

¹⁷ *Lex propria della Segnatura*, art. 35: «Signaturae Apostolicae quoque est rectae administrationi iustitiae invigilare, et speciatim: 1° in ministros tribunalium, advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere; 2° videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam, dispensationem a legibus processualibus, Ecclesiis orientalibus haud exclusis, vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam; 3° tribunalium inferiorum competentiam prorogare; 4° approbationem Tribunalis appellationis Sanctae Sedi reservatam concedere; 5° promovere et approbare erectionem tribunalium interdiocesanorum; 6° cognoscere de iis quae Signaturae Apostolicae per conventiones inter Sanctam Sedem et Civitates tribuuntur».

¹⁸ Z. GROCHOLEWSKI, *Il ministero del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nell'amministrazione della giustizia nella Chiesa*, "Folia Canonica" 3 (2000), 193-213, qui 204. A continuazione, Grocholewski si soffermava su ognuna delle possibili attività di vigilanza della Segnatura Apostolica: a) Esame delle relazioni annuali; b) Esame delle sentenze; c) Ricorsi e denunce contro il modo di procedere di un determinato tribunale; d) Memoriali per suggerire miglioramenti; e) Risposte a quesiti posti dai tribunali; f) Dichiarazioni per ovviare a certe irregolarità o abusi; g) Misure nei confronti degli avvocati o dei procuratori; h) Petizioni per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana; i) Altre grazie riguardanti l'amministrazione della giustizia (dispensa dai titoli accademici dei giudici, ecc.); j) Proroghe di competenza dei tribunali; k) Designazione del tribunale di appello la cui approvazione è riservata alla Sede Apostolica; l) Promozione e approvazione dei tribunali interdiocesani; m) Dichiarazioni di nullità di matrimonio in via amministrativa; n) Emanazione di sentenze giudiziarie in virtù di una commissione pontificia per favorire l'unità di giurisprudenza; o) Collaborazione nell'opera di preparazione del personale dei tribunali; p) Competenze attribuite dai Concordati (cf. *ibid.*, 204-213). Ovviamente alcune di queste attività non sono applicabili al Moderatore Generale, ma altre sì, come vedremo.

della giustizia in *tutta* la Chiesa, ritengo superfluo che il n. 2° dell'art. 35 abbia chiarito che la Segnatura può concedere la dispensa dalle leggi processuali anche nei casi delle leggi processuali delle Chiese orientali (l'ablattivo della costruzione grammaticale latina è un po' confuso). L'inciso si capisce come reminiscenza della concessione del 1995, e forse è utile per chiarire la portata della suddetta competenza, ma di per sé sarebbe superfluo.

Ebbene, come abbiamo detto, le competenze elencate dall'art. 35 della *Lex propria* della Segnatura ci servono per capire meglio quali sono le competenze del Moderatore generale dell'amministrazione della giustizia della Chiesa patriarcale.

Come abbiamo accennato sopra, gli Statuti del Tribunale Superiore della Chiesa arcivescovile Siro-Malabarese hanno un'appendice in cui si specificano le competenze del Moderatore generale dell'amministrazione della Giustizia riguardo il suo ruolo di vigilanza. Traduco qui il testo:

Il Moderatore generale dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa Siro-Malabarese è *ex officio* il presidente del Tribunale Sinodale. Egli vigila sul Tribunale arcivescovile maggiore e sugli altri tribunali inferiori. In particolare, 1° egli vigila affinché in ogni eparchia dentro il territorio della Chiesa Siro-Malabarese sia debitamente stabilito un tribunale di prima istanza e che il processo giudiziale sia condotto adeguatamente; 2° se una eparchia non è capace di stabilire il proprio tribunale, egli consiglia all'Arcivescovo maggiore di erigere un tribunale intereparchiale con il consenso dei Vescovi eparchiali coinvolti (can. 1067 § 1); 3° egli deve assicurare che gli ufficiali dei tribunali inferiori siano ben qualificati e capaci di trattare appropriatamente il processo giudiziale; e là dove manca personale qualificato, egli deve prendere delle misure affinché essi siano dovutamente preparati; 4° egli deve vigilare affinché la giustizia sia fatta prontamente e che le cause non si prolunghino indebitamente oltre un anno nella prima istanza e sei mesi nelle successive istanze; 5° egli deve visitare personalmente o tramite altra persona i tribunali inferiori e ispezionare il loro lavoro almeno una volta ogni tre anni; normalmente egli fa questo dopo averlo annunciato un mese prima; 6° egli deve tenere informato regolarmente il Sinodo dei Vescovi sull'amministrazione della giustizia dentro il territorio della Chiesa Siro-malabarese; 7° egli deve inviare all'Arcivescovo maggiore all'inizio di ogni anno una relazione sull'amministrazione della giustizia dentro il territorio della Chiesa Siro-Malabarese¹⁹.

Come si può vedere, è un bellissimo esempio delle incombenze concrete di vigilanza che ha il Moderatore generale dell'amministrazione della giustizia. Tuttavia, ritengo che tale compito si possa concretizzare ancora di più.

¹⁹ SYNOD OF BISHOPS OF THE SYRO-MALABAR ARCHIEPISCOPAL CHURCH, *Statutes of the Superior Tribunal – Appendix I: The General Moderator of the Administration of Justice*, "Synodal News" 11 (2003) 1, 114-115. La traduzione dall'inglese è mia.

4. Ulteriori specificazioni sul ruolo di vigilanza del Moderatore generale

Per spiegare di più il ruolo del Moderatore generale, a questo riguardo, forse possono essere utili le esistenti indicazioni più dettagliate su come si esercita la vigilanza della Segnatura Apostolica. Infatti, nel 1970 una lettera circolare della Segnatura Apostolica alle Conferenze episcopali²⁰ indicava diversi particolari a proposito delle informazioni sui tribunali che dovevano essere inviate alla Segnatura Apostolica:

Secondo la lettera circolare, ogni anno ciascun Ordinario [Gerarca] del luogo (n. 8) deve trasmettere – attraverso l'Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa oppure tramite il Nunzio o Delegato Apostolico, tranne eccezioni (n. 7) – una relazione sullo stato e sull'attività dei propri tribunali (anche dei religiosi e dei luoghi di missione), redatta dal moderatore di ogni tribunale, latino o orientale (n. 6). In primo luogo, per ogni tribunale bisogna informare delle cause, sia quelle già trattate e giudicate con processo formale o con processo sommario, sia quelle soltanto introdotte. E su queste cause si deve rispondere alle singole domande indicate nella lettera e il suo annesso (n. 8). In concreto (n. 9):

1) Se la nomina dell'Ufficiale, del Vice-ufficiale e degli altri Giudici, Promotore di giustizia, Difensore del Vincolo e Notai risponde alle prescrizioni del diritto, sia riguardo le loro qualità sia riguardo all'autorità nominante.

2) Se nei tribunali si compie ciò che è stabilito nel diritto riguardo agli avvocati e ai procuratori, sulla scelta e l'ammissione dei testi e dei periti, e sul fedele adempimento del loro ruolo.

3) Se nel tribunale collegiale si procede collegialmente e, convocando i singoli giudici per la delibera, se essi apportano per scritto le loro conclusioni sul merito della causa, offrendo le ragioni in diritto e in fatto per cui sono arrivati a tali conclusioni.

4) Se si compiono i termini giudiziari e convenzionali, e se le cause si risolvono quanto prima sia nella prima che nella seconda istanza.

5) Se le tasse giudiziali sono stabilite secondo la norma del diritto, in cui si definiscono ciò che le parti debbano corrispondere per le spese giudiziali, nonché quale sia la retribuzione dovuta dalle parti per il lavoro prestato dagli avvocati e procuratori.

6) Se si usa la debita vigilanza affinché gli avvocati e procuratori non richiedano un emolumento esagerato; e, se facessero ciò, se si impone loro una congrua ammenda.

²⁰ SEGNATURA APOSTOLICA, *Litterae circulares Signaturae Apostolicae ad Praesides Conferentiarum Episcopaliū de Tribunalium ecclesiasticorum statu et activitate*, 28 dicembre 1970, AAS 63 (1971), 480-486.

7) Se le sentenze sono redatte non oltre un mese dopo, e se la loro pubblicazione si fa non oltre un bimestre dalla decisione.

8) Su quali ragioni si basa la querela di nullità eventualmente proposta contro qualche sentenza.

9) Se nell'anno non si è data nessuna sentenza si devono indicare le ragioni di tale silenzio.

10) Su quali capi di nullità furono pronunciate le singole sentenze.

11) Per quale capitolo sono accaduti i casi di eccezione, in cui l'Ordinario abbia dichiarato la nullità secondo le norme dei cann. 1990-1992 CIC/17 e dei nn. 498-500 del m.p. *Sollicitudinem Nostram*, che ora corrispondono ai cann. 1686-1688 CIC/83 e cann. 1372-1374 CCEO sul processo documentale.

La lettera circolare avvisa al n. 10 che tali domande non tolgono niente agli indulti o leggi particolari date dall'autorità apostolica e ancora vigenti, e restando fermo il diritto delle Chiese orientali, e perciò le relazioni devono tendere a dare notizia della fedele osservanza delle rispettive leggi processuali.

Poi, la lettera circolare stabilisce che *ogni quinquennio*, insieme alla relazione sullo stato della diocesi, ma in foglio separato, si deve inviare una relazione sullo stato del tribunale (n. 11), in cui va indicato:

1) Se la diocesi ha il suo tribunale di prima istanza regolarmente costituito, oppure se debba usare il tribunale interdiocesano (e quale), soprattutto per ciò che riguarda le cause di nullità dei matrimoni.

2) Se nella diocesi possano tenersi giudizi di seconda istanza; e – se affermativo – quali siano i tribunali diocesani da cui provengono le sentenze di prima istanza appellate a questo tribunale della diocesi.

3) La nomina dell'Ufficiale e degli altri Giudici, del Promotore di Giustizia, del Difensore del Vincolo, e anche i titoli accademici che ha ognuno di loro.

4) Se almeno l'Ufficiale o il Presidente del tribunale e i Giudici abbiano la laurea dottorale in diritto canonico. Se siano liberi da altri incarichi, come pure gli altri ministri di cui al n. 3.

5) La nomina del Cancelliere del tribunale e di coloro che fungono al ruolo di segretario (attuari), nonché i titoli accademici che hanno.

6) La nomina degli avvocati e i loro titoli accademici, facendo menzione peculiare di coloro che sono sacerdoti. Per quanto riguarda i procuratori e gli avvocati, si indichi se sono state osservate le prescrizioni del diritto per le cause di nullità del matrimonio.

7) L'indice delle tasse che devono essere pagate per le spese del tribunale; in quale misura concorra la Curia (diocesana) alle spese del tribunale – diocesano, interdiocesano o regionale –; la quota con cui si ordina la giusta retribuzione dei giudici e di coloro che servono nel tribunale; gli onora-

ri che si devono pagare agli avvocati e, dove sia il caso, ai periti; se tali onorari sono pagati direttamente dalle parti oppure tramite la Cancelleria del tribunale; come si decide il gratuito patrocinio dei poveri, e – statisticamente – in quale proporzione si ha l'uno e l'altro patrocinio.

Al n. 12 della lettera circolare si indica che si inviino soltanto le sentenze richieste esplicitamente, e senza gli atti, a meno che siano chiesti. Nel n. 13 la Segnatura chiede di essere informata della nomina dei Presidenti e dei Giudici di tutti i tribunali, aggiungendo un breve *curriculum vitae*, nonché della loro rimozione dall'ufficio.

Nel n. 14 si ricorda che è chiaro che si può ricorrere alla Segnatura in caso che si stia trascurando qualche norma processuale e non ci siano altre vie per ottenere l'osservanza delle leggi. Anzi, si lascia alle Conferenze episcopali il prudente giudizio sull'opportunità di istituire una Commissione in cui non manchino scelti Presidenti dei tribunali – con il compito di riferire sull'attività dei tribunali della propria regione e sull'osservanza delle leggi processuali e, se non si può fare questa Commissione, riferisca almeno il Moderatore del tribunale.

La lettera circolare finisce con un appello agli Ordinari e ai Superiori religiosi per promuovere lo studio del diritto canonico, e la buona formazione dei Giudici, degli altri operatori dei tribunali nonché degli avvocati (n. 15).

Se ci siamo soffermati su questi particolari del ruolo di vigilanza della Segnatura Apostolica è per trovare idee per stabilire le mansioni del Moderatore generale della giustizia nella Chiesa patriarcale, oltre a quelle indicate nei relativi statuti promulgati dalla Chiesa Siro-Malabarese. Certamente, bisogna adattare queste indicazioni alle circostanze di ciascuna Chiesa ma, in genere, il Moderatore:

1° Potrebbe promuovere la retta amministrazione della giustizia attraverso dichiarazioni per ovviare abusi; inviare memoriali per suggerire miglioramenti; dare risposte private ai quesiti dei tribunali (non però risolvere i casi specifici: ciò è competenza del singolo tribunale); potrebbe anche esaminare le relazioni annuali, ed esaminare le sentenze dei tribunali inferiori, ma non per farne un controllo di legalità nel senso stretto bensì per conoscerne la qualità e la condotta dei giudici²¹. Il suo compito di favorire l'unità della giurisprudenza dei tribunali inferiori dovrebbe limitarsi a richiama-

²¹ Cf. C. DE DIEGO LORA, *Vigilancia y control de legalidad de los tribunales eclesiásticos por el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica (Desde el Código de 1917 a la Constitución Apostólica "Pastor Bonus")*, "Ius Canonicum" 59 (1990), 147-149; F.J. RAMOS, *I tribunali ecclesiastici. Costituzione, organizzazione, norme processuali, cause matrimoniali*, pp. 222-226.

re eventualmente l'attenzione sul dovere di seguire la "giurisprudenza" strettamente detta²².

2° Potrebbe punire – se necessario – i "ministri" dei tribunali, gli avvocati o i procuratori: e questo implica un potere sopraepiscopale molto delicato, perché dovrà agire sui tribunali di altri vescovi. A questo riguardo, è interessante sapere che nemmeno il Moderatore e gli altri Giudici del tribunale sinodale rimangono esenti dal necessario controllo: infatti, per esempio, come prevede l'art. 9 § 2 degli Statuti del Tribunale Superiore della Chiesa Arcivescovile Maggiore Siro-Malabarese, l'Arcivescovo maggiore – col consenso del Sinodo permanente – può denunciare alla Segnatura Apostolica i Giudici del Tribunale Sinodale²³.

Tra le cose su cui il Moderatore generale deve vigilare non va dimenticato il modo in cui i responsabili (Vescovi e tribunali) trattano le cause penali. Il Moderatore dovrebbe reagire davanti ai casi di grave omissione e richiamare l'autorità competente alla responsabilità di agire in modo adeguato. Infatti, il "diritto" di vigilare implica anche un serio "dovere" di vigilare, che – se trascurato – potrebbe comportare per il superiore un concorso nella colpa dell'inferiore, come purtroppo ci insegna la cronaca recente²⁴.

3° Anche se la Segnatura Apostolica può farlo, penso che il Moderatore generale non possa dispensare dalle leggi processuali (perché secondo il CCEO can. 1537 non sono soggette a dispensa: come abbiamo visto, la Segnatura ha quella facoltà in deroga a questo canone orientale per speciale concessione del Romano Pontefice, prima nel 1995 e poi alla stregua della *Lex propria*). Per lo stesso motivo, nemmeno ritengo che possa prorogare la competenza dei tribunali inferiori (che è mansione propria della Segnatura)²⁵, giacché tale proroga implica la dispensa della rispettiva legge proces-

²² Non posso entrare qui nei dettagli, ma bisogna ricordare che i tribunali inferiori non fanno "giurisprudenza" nel senso stretto, bensì soltanto quelli Apostolici e magari (ma ciò è *quaestio disputata*) il Tribunale Superiore e quello Ordinario della Chiesa patriarcale (cf. CCEO, can. 1501).

²³ «If the judges themselves are found guilty of canonical offences (c. 1115 § 1), they are to be denounced to the Apostolic Signatura by the Major Archbishop after consulting the Permanent Synod [...]», SYNOD OF BISHOPS OF THE SYRO-MALABAR ARCHIEPISCOPAL CHURCH, *Statutes of the Superior Tribunal*, art. 9 § 2, "Synodal News" 11 (2003) 1, 108.

²⁴ «Who does not exercise the *ius in vigilando*, or exercises it badly, could be accused of *culpa in vigilando*. This principle is now clear on the international penal level too. It can be summarized as follows: the superior must know what the inferior does, and the superior too is responsible for the activity done by the inferiors», D. CECCARELLI-MOROLLI, *Notes on "Ius in vigilando" (the exercise of vigilance) according to the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO)*, "Iura Orientalia" 6 (2010), 79 (www.iuraorientalia.net).

²⁵ Cf. *Lex propria* della Segnatura, art. 115; cf. F. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali*, pp. 206-207.

suale. Tuttavia, bisognerebbe domandarsi se il Moderatore generale possa concedere altre grazie relative all'amministrazione della giustizia (dispensa dai titoli richiesti ai giudici, ecc.). Tutto dipende da cosa si intenda per tale grazie: se sono dispense dalle leggi processuali è chiaro che non può concederle, ma forse potrebbe fare altri tipi di concessioni.

4° Non potrebbe approvare l'erezione dei tribunali intereparchiali. Potrebbe soltanto promuoverli (come ben ha stabilito lo statuto siro-malabarese al n. 2°). Infatti, si sa che se i singoli vescovi eparchiali non riescono ad erigere un tribunale proprio, colui che può erigere il tribunale intereparchiale di primo grado è il Patriarca, con il consenso di quei Vescovi (CCEO can. 1067 § 1). Anzi, se c'è bisogno di tale tribunale ma nessuno dei vescovi direttamente responsabili provvede, il Sinodo dei Vescovi ha il dovere di stabilirlo, anche contro la volontà dei vescovi interessati (CCEO 1067 § 2): quindi, anche in questo caso non è compito del Moderatore Generale bensì dell'intero Sinodo.

5° Il Moderatore generale dovrebbe preparare un elenco di domande simili a quelle della Segnatura, affinché i Tribunali che si trovano dentro il territorio della Chiesa patriarcale possano redigere la relazione annuale sullo stato delle cause (cf. *Lettera circolare*, n. 9). Inoltre dovrebbe confezionare delle domande per aiutare i vescovi a redigere ogni cinque anni il foglio sullo stato dei tribunali (cf. *Lettera circolare*, n. 11) e richiedere l'invio delle sentenze che ritenga necessario (cf. *Lettera circolare*, n. 12). È ben noto che i Vescovi orientali dentro il territorio della Chiesa patriarcale preparano la relazione quinquennale al Patriarca e ne inviano copia alla Sede Apostolica (CCEO can. 206 § 1): insieme a questa relazione potrebbe aggiungersi quell'informazione sullo stato dei tribunali, che non va indirizzata al Patriarca bensì al Moderatore Generale.

Tutto ciò pone il problema della necessaria armonizzazione del ruolo del Moderatore generale e quello della Segnatura Apostolica. Ritengo logico che il tribunale ordinario della chiesa patriarcale sia direttamente soggetto alla vigilanza della Segnatura. Tuttavia, il fatto che il Moderatore generale dell'amministrazione della giustizia svolga la vigilanza sui tribunali dentro il territorio della Chiesa patriarcale non esclude la competenza della Segnatura per vigilare direttamente su quegli stessi tribunali. E, nella pratica essa svolge effettivamente questo compito richiedendo informazioni, malgrado parecchi tribunali delle Chiese patriarcali non siano in grado di rispondere, viste le circostanze di guerra o di scarsità di mezzi in cui versano.